

Proc. N. 2638/2012 R.G.P.M.
N. 137/2014 R.G.T.



Tribunale di Enna
In composizione monocratica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott. Andrea Agate, all'esito dell'udienza del 19 giugno 2015, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

[redacted] domicilio eletto, difeso di fiducia dall'avv. [redacted]

libero, assente;

[redacted] nato a [redacted] difeso di fiducia dall'avv. [redacted]

libero, assente;

[redacted] domicilio eletto, difesa di fiducia dall'avv. [redacted]

libera, assente;

[redacted] difeso di fiducia dall'avv. [redacted]

libero, assente;

[redacted] nato a [redacted] il [redacted] e residente [redacted] domicilio eletto, difeso di fiducia dall'avv. [redacted]

libero, assente;

IMPUTATI

[redacted]

a) del reato previsto e punito dall'art. 44 lett. b) DPR 380/2001 perché, in qualità di amministratore unico della società [redacted] con

sede legale in [redacted] in assenza del permesso di costruire, realizzava presso la S.P. 7/A Km 6+350 (ingresso A19 PA-CT) il 22.3.2012 le seguenti opere abusive:

- realizzazione di n. 9 impianti pubblicitari aventi grosse dimensioni

e presso la S.P. 62 int. S.P. 7/A Km 6+220 le seguenti opere abusive:

- realizzazione di n. 5 impianti pubblicitari aventi grosse dimensioni

Accertato in Enna il 22.3.12

b) del reato p. e p. dall'art. 93, 94, 95 DPR 380/2001 perché, nella qualità di cui al capo A), eseguito le opere edili ivi meglio descritte in zona sismica omettendo di depositare prima dell'inizio dei lavori gli atti progettuali presso l'Ufficio del Genio Civile competente.

Accertato in Enna il 22.3.12

[redacted]
c) del reato p. e p. dall'art. 44 lett. b) DPR 380/2001, 110 cp perché, in concorso tra loro [redacted] in qualità di amministratore unico della società [redacted] "Società di Messina [redacted] & C Sas" con sede legale in Enna e [redacted] in qualità di amministratore della società [redacted] in sede in [redacted] committente, in assenza del permesso di costruire realizzava e presso la S.P. 7/A Km 9+500 le seguenti opere abusive:

- realizzazione di n. 1 impianti pubblicitari aventi grosse dimensioni

Accertato in Enna il 22.3.12

d) del reato p. e p. dall'art. 110 cp 93, 94, 95 DPR 380/2001 perché, nella qualità di cui al capo c), eseguivano le opere edili ivi meglio descritte in zona sismica omettendo di depositare prima dell'inizio dei lavori gli atti progettuali presso l'Ufficio del Genio Civile competente.

Accertato in Enna il 22.3.12

[redacted]
e) del reato p. e p. dall'art. 44 lett. b) DPR 380/2001, 110 cp perché, in qualità di amministratore unico della società [redacted] con sede legale a [redacted] in c/da [redacted] in assenza del permesso di costruire, realizzava presso la S.P. 7/A Km 8+100 le seguenti opere abusive:

- realizzazione di n. 1 impianti pubblicitari aventi grosse dimensioni

f) del reato p. e p. dall'art. 93, 94, 95 DPR 380/2001 perché, nella qualità di cui al capo e), eseguiva le opere edili ivi meglio descritte in zona sismica omettendo di depositare prima dell'inizio dei lavori gli atti progettuali presso l'Ufficio del Genio Civile competente.

Accertato in Enna il 22.3.12



[REDACTED]

g) del reato p. e p. dall'art. 44 lett. b) DPR 380/2001, 110 cp perché, in concorso tra loro, Messina in qualità di amministratore unico della società [REDACTED] [REDACTED] con sede legale in [REDACTED] in qualità di amministratore della società [REDACTED] con sede a [REDACTED] [REDACTED] committente, in assenza del permesso di costruire, realizzava presso la S.P. 7/A Km 4+950 le seguenti opere abusive:

- realizzazione di n. 1 impianti pubblicitari aventi grosse dimensioni
- Accertato in Enna il 22.3.12



h) del reato p. e p. dall'art. 110 cp 93, 94, 95 DPR 380/2001 perché, nella qualità di cui al capo g), eseguivano le opere edili ivi meglio descritte in zona sismica omettendo di depositare prima dell'inizio dei lavori gli atti progettuali presso l'Ufficio del Genio Civile competente.

Accertato in Enna il 22.3.12

[REDACTED]

i) del reato p. e p. dall'art. 44 lett. b) DPR 380/2001, perché, in qualità di amministratore unico della società [REDACTED] [REDACTED] con sede in [REDACTED] [REDACTED] in assenza del permesso di costruire, realizzava presso la S.P. 7/A Km 4+170 le seguenti opere abusive:

- realizzazione di n. 1 impianti pubblicitari aventi grosse dimensioni

l) del reato p. e p. dall'art. 93, 94, 95 DPR 380/2001 perché, nella qualità di cui al capo i), eseguiva le opere edili ivi meglio descritte in zona sismica omettendo di depositare prima dell'inizio dei lavori gli atti progettuali presso l'Ufficio del Genio Civile competente.

Accertato in Enna il 22.3.12

Con l'intervento del pubblico ministero onorario, dott.ssa Carmela Murè, degli avv. [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] difensori di fiducia degli imputati; [REDACTED] dell'avv. [REDACTED]

Le parti hanno concluso come segue: il pubblico ministero chiede, per [REDACTED] la condanna alla pena dell'arresto di mesi otto e dell'ammenda di euro 5.000,00, per ciascuno degli altri imputati la condanna alla pena dell'arresto di mesi sei e dell'ammenda di euro 3.000,00; la difesa di [REDACTED] e [REDACTED] chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste; la difesa di [REDACTED] chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine, per non aver commesso il fatto; la difesa di [REDACTED] chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine, per non aver commesso il fatto; la difesa di [REDACTED] chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione a giudizio dell'8 ottobre 2013 [redacted] erano chiamati a rispondere dei reati indicati nella superiore imputazione per l'udienza del 7 febbraio 2014.

Dopo un primo rinvio per riserva del precedente giudice sulla immediata richiesta di giudizio abbreviato condizionato da parte di tutti gli imputati, nell'udienza del 28 marzo 2014 era pronunciata ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato subordinato all'esame di consulente tecnico di parte e all'acquisizione di documenti, nei termini meglio specificati nel verbale di udienza del 7 febbraio 2014.

L'udienza di rinvio del 10 ottobre 2014 era ulteriormente rinviata, per sopravvenuta variazione dell'attribuzione tabellare, alla data del 17 aprile, allorché, portato il processo davanti a questo giudice, questi procedeva all'audizione del consulente [redacted] e, su richiesta di parte, all'acquisizione della relazione tecnica a firma del teste, con rinvio per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 12 giugno 2015, laddove erano sentiti l'altro consulente di parte [redacted] di cui era successivamente, su richiesta, acquisita la relazione, e l'imputato [redacted] dopodiché le parti chiedevano un breve differimento per preparare la discussione finale.

Nell'udienza odierna le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e il giudice pronunciava il dispositivo della sentenza.

Gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, insieme con i documenti acquisiti e le testimonianze assunte davanti al Tribunale, conducono ad un giudizio di sicura esclusione della responsabilità penale di tutti gli imputati.

Ai medesimi vengono attribuite le contravvenzioni di costruzione abusiva e di costruzione in violazione delle prescrizioni previste per le zone sismiche di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 380/2001, per essere risultati, a seguito di un controllo diretto a contrastare il fenomeno dell'abusivismo nel settore della pubblicità stradale ad opera della Polizia provinciale di Enna, direttamente o indirettamente titolari dei cartelli pubblicitari meglio indicati nella rubrica.

In particolare, l'origine delle imputazioni che hanno instaurato il presente processo deve ricondursi al servizio di verifica della cartellonistica condotto il 22 marzo 2012 sulla strada provinciale 7/A, riversato nell'informativa di polizia giudiziaria dell'8 agosto 2012.

Senonché, nessun rilievo penale è ascrivibile, nei termini illustrati dalla Procura, ai fatti contestati, e ciò sulla scorta di un risultato processuale munito del carattere dell'evidenza.

La stessa informativa di Polizia, correttamente, non contiene alcun riferimento giuridico alla normativa destinata a regolare l'attività edilizia ed urbanistica, dal momento che i fatti contestati in questo processo hanno riguardo ad oggetti materiali ed interessi giuridici del tutto estranei alle finalità che si pongono alla base della suddetta disciplina.

Anzitutto, occorre sottolineare che nessuno dei cartelli pubblicitari sui quali sono stati condotti gli accertamenti risulta tale, per caratteristiche strutturali e modalità di assicurazione al suolo, da potere essere considerato un impianto pubblicitario di grosse dimensioni, tanto meno sussistono i connotati idonei ad attribuire agli stessi strumenti pubblicitari l'identità fisionomica e giuridica di costruzione, nel senso fatto proprio dal Testo Unico già richiamato ed elevato a presupposto dell'applicabilità delle disposizioni in esso contenute.

Ed invero, le norme regolanti l'attività edilizia ed urbanistica sottendono la *ratio* di garantire un corretto ed equilibrato governo del territorio, e siffatta attività può chiaramente desumersi dalle definizioni riportate all'art. 3 del Testo Unico, laddove per interventi di ristrutturazione edilizia devono intendersi gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme



sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. In essi sono ricompresi il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché, ancora, quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, mentre per nuove costruzioni devono intendersi quelle opere di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio residuanti rispetto alle altre categorie definite dalla legge, con la specificazione che è necessario il permesso cennato anche per la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero per l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, per gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune, per la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, per l'installazione di torri e tralicci, di impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; per l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti; ancora, per gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; infine, per la realizzazione di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto, ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

Come si vede, il legislatore, ai fini della necessità del previo ottenimento del titolo amministrativo ampliativo, ha accolto una nozione di costruzione edilizia che corrisponde al manufatto, all'opera che risulta dalla combinazione di più parti costitutive la cui unione dà origine ad un nuovo organismo, dotato di tendenziale stabilità strutturale e funzionale, ed è, logicamente, la naturale ed inevitabile incidenza di esso sul carico urbanistico esistente a generare l'esigenza di assicurare un controllo dell'Amministrazione strumentale ad evitare pregiudizio alla razionale sistemazione del territorio.

La nozione di costruzione, è pure vero, non è limitata al manufatto destinato ad assolvere a funzioni abitative, potendo riguardare altresì tipi di costruzione diversi, purché dotati dei caratteri illustrati nell'ambito delle definizioni sopra riportate.

Tuttavia ciò non toglie che il connotato intrinseco della naturale stabilità e della idoneità dell'opera a costituire un aumento, serio, sostanziale e determinante, del tessuto urbanistico esistente deve rappresentare una costante ineludibile nell'ambito dell'economia applicativa della normativa in esame.

Allo stesso modo deve ragionarsi per quanto concerne l'applicabilità delle disposizioni regolanti le zone sismiche, la cui violazione è oggi addebitata agli imputati.

Al riguardo sia sufficiente sottolineare come nel riferimento che l'art. 93 del Testo Unico opera alla nozione di costruzione, in particolare quando essa insista in zona sismica, sono ancora più lampanti i connotati distintivi della nozione di opera che si sono appena delineati.

Ed invero, la disposizione stabilisce che alla domanda deve essere allegato un progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nonché dal direttore dei lavori; la stessa prescrive che il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione, che in ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture, che, ancora, al progetto deve essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione, che infine la relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.

Come si vede, si tratta di prescrizioni che in ipotesi davvero marginali potrebbero inerire alla fattispecie del mezzo pubblicitario, in generale, tanto meno le stesse possono applicarsi al mezzo di dimensioni rientranti - come si dirà a breve - a pieno titolo in altra differente area disciplinare.

Ebbene, detto carattere di tendenziale stabilità non può essere affermato con riguardo ai mezzi pubblicitari oggetto delle odierne contestazioni, dal momento che essi risultano di dimensioni tali da doversi fare rientrare nell'ambito della disciplina recata dal Codice della strada, approvato con d. lgs. 285/1992.

Invero, l'art. 23 del detto decreto, in unione con il Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 495/1992, dispone sulle dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante, assoggettando la collocazione di cartelli e di altri strumenti pubblicitari in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada ed imprimendo il carattere di illecito amministrativo alla eventuale violazione delle disposizioni dell'articolo richiamato, di quelle contenute nel Regolamento, nonché, infine, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate.

In specie, l'art. 48 del detto Regolamento statuisce che i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del Codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di sei metri quadrati.

L'art. 53 dello stesso testo normativo, poi, stabilisce che il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di tali cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente Ufficio, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (oggi D.P.R. 445/2000), con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

Nel caso di specie, tutti i manufatti pubblicitari presentano dimensioni inferiori alla superficie massima consentita dal Codice della strada.

Ciò risulta dal contenuto della relazione sull'attività di indagine delegata dal pubblico ministero, effettuata dalla Polizia provinciale di Enna dell'8 maggio 2013, in atti, nella quale si attesta come dei quattordici cartelli incriminati al capo a) della rubrica, i primi nove, posti all'altezza del km 6+350 della S.P. 7/A, siano, nonostante la loro impropria contestazione quali "impianti pubblicitari



di grosse dimensioni", delle frecce direzionali di superficie visibilmente inferiore a quella permessa, così come gli altri cinque cartelli, posti al Km 6+220 della stessa strada, di dimensioni, se non identiche, certamente analoghe, sulla base delle riproduzioni fotografiche contenute nella detta relazione.

Parimenti è a dirsi per l'area dei cartelli oggetto dei capi c), e), g) e i) della rubrica, per i quali le copie dei contratti e delle fatture prodotte dal Messina e dalla Accorso, in sede di sommarie informazioni, insieme con i dati misurativi indicati nella relazione della Polizia provinciale, risultano dimensioni dei mezzi pubblicitari oggetto di commissione pubblicitaria non superiori al limite di estensione più volte cennato.

Ora, gli accertamenti effettuati sull'insieme dei cartelli danno conto di come i mezzi contestati al capo a) siano stati trovati muniti di autorizzazione scaduta, ed i restanti manufatti del tutto carenti della stessa.

Per tutte le ragioni esposte, deve pervenirsi ad una conclusione assolutoria nei confronti di tutti gli imputati, seppure mediante l'adozione di formule diverse, per essere differenti le posizioni di taluni di essi.

Infatti, la commissione del fatto illecito, che non assume rilevanza penale, non può essere attribuita agli imputati Accorso e La Mattina, nell'ambito della relazione negoziale instaurata tra ciascuno di essi, da una parte, e il Messina dall'altra, a seguito del conferimento dell'incarico di fornitura a noleggio degli strumenti pubblicitari a quest'ultimo.

È, invero, lo stesso Messina a precisare, davanti alla polizia giudiziaria, che nel rapporto del contratto di noleggio, egli si facesse carico di tutti gli oneri, obblighi e responsabilità derivanti dalla collocazione del cartello pubblicitario, con ciò creandosi un affidamento nel soggetto committente circa la correttezza e la regolarità che avrebbero permeato la condotta esecutiva degli impegni negoziali da parte della Pubblimaac.

Ne deriva che con riferimento alla Accorso e al La Mattina deve essere adottata la formula di proscioglimento più favorevole.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve [redacted] dai reati a loro rispettivamente ascritti ai capi a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve [redacted] dai reati a loro rispettivamente ascritti ai capi c), d) e g) e h) per non aver commesso il fatto;

visto l'art. 544 c.p.p.

indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

Enna, 19 giugno 2015.

Il Giudice
Andrea Agale

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CHE SI RILASCIATA PER USO NOTIFICA
ENNA, 13 LUG. 2015

Depositato nella Cancelleria
del Tribunale di Enna

oggi 10/07/15
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dr. Laura R. Auletta



L'Assistente Giudiziario
Dott. Giovanni M. M. M.

